

Circolare n°03 del 21.01.2019

II D.L. 119/2018
dopo le modifiche della Legge di bilancio 2019:
Le Sanatorie Fiscali

Il D.L. 23 ottobre, n.119 (c.d. *Decreto "Collegato Fiscale alla legge di bilancio 2019"*) convertito dalla Legge 17 dicembre 2018, n.136, ha introdotto una pluralità di norme tributarie, riguardanti, in particolare la **definizione agevolata** di provvedimenti amministrativi di varia natura. Nella presente circolare si analizzano le definizioni principali riguardanti:

- 1) processi verbali di constatazione;
- 2) ruoli affidati all'Agente della Riscossione;
- 3) stralcio delle cartelle fino a 1.000 Euro emesse fino al 31/12/2010;
- 4) controversie tributarie;
- 5) imposte di consumo;
- 6) regolarizzazione di violazioni formali;
- 7) pace fiscale.

**Definizione
agevolata dei
PVC
Definizione**

Quando l'Agenzia delle Entrate o la Guardia di Finanza iniziano una verifica fiscale, può succedere, ma non necessariamente, che questa si attui mediante accessi sostanziali presso la sede dell'attività del contribuente: al ricorrere di tale ipotesi, le operazioni di controllo terminano con un processo verbale di constatazione, ove sono indicati i **rilevi concernenti le potenziali violazioni**, tributarie e non, che si ritengono commesse. Questo documento viene, poi, trasmesso al competente ufficio per l'emissione dell'accertamento, se formato dall'Agenzia delle Entrate, oppure a quest'ultima dalla Guardia di Finanza.

Il D.L. 119/2018 convertito in Legge dispone che il contribuente può definire il contenuto integrale dei processi verbali di constatazione, **consegnati entro il 24 ottobre 2018**, presentando la relativa dichiarazione per regolarizzare le violazioni constatate nel verbale in materia di:

- imposte sui redditi e relative addizionali, IRAP e ritenute;
- contributi previdenziali;
- imposte sostitutive, IVIE e IVAFE;
- IVA.



La definizione agevolata può riguardare esclusivamente i verbali per i quali, alla suddetta data del 24 ottobre 2018, **non era stato ancora notificato un avviso di accertamento.**

La particolarità di questa definizione agevolata consiste nel fatto che devono essere accettati, senza condizioni, **tutti i rilievi presenti nel verbale**, anche quelli che, astrattamente, il contribuente ritiene possano non essere recepiti nel successivo accertamento dell’Agenzia delle Entrate

Ai fini della definizione agevolata, nella dichiarazione di regolarizzazione **non possono essere utilizzate**, a scomputo dei maggiori imponibili dichiarati, le perdite fiscali di cui agli artt. 8 e 84 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

Le **imposte autoliquidate** nelle dichiarazioni presentate, relative a tutte le violazioni constatate per ciascun periodo d’imposta, devono essere versate **entro il 31 maggio 2019**, senza applicazione delle sanzioni e degli interessi: è inoltre **esclusa la compensazione con imposte a credito.**

La definizione agevolata **si perfeziona** con la presentazione della **dichiarazione** e il **versamento** in unica soluzione o della prima rata entro il 31 maggio 2019. E’ possibile tuttavia rateizzare l’importo dovuto con un **massimo di 20 rate trimestrali di pari importo.**

Le rate successive alla prima devono essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre: sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli **interessi legali** calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata.

In caso di **mancato perfezionamento**, ad esempio a causa dell’omesso versamento dell’unica soluzione o della prima rata, non si producono i suddetti effetti con la conseguente emissione dell’avviso di accertamento, che – in assenza di indicazione contrarie – potrà essere contestato in sede giudiziale.

**Definizione dei
carichi
dell’agente della
riscossione**

L’art. 3 del D.L. 119/2018 convertito in Legge dispone che i debiti risultanti dai singoli carichi **affidati agli Agenti della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017**, possono essere estinti, senza corrispondere:

- A) le sanzioni comprese in tali carichi;
- B) gli interessi di mora decorrenti tra la data di notifica del ruolo e la data successiva di pagamento.

Per le **sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada** la definizione agevolata è applicabile limitatamente agli interessi.

**Dichiarazione di
accesso del
beneficio**

Al fine di usufruire della definizione agevolata, l'Agente della Riscossione fornisce ai debitori i dati necessari ad individuare i carichi definibili presso i propri sportelli, e in apposita area del proprio sito internet.

- 1) La volontà del debitore di procedere alla definizione agevolata deve essere comunicata all'Agente della Riscossione, **entro il 30 aprile 2019**, mediante una **specifico dichiarazione**, con le modalità ed in conformità alla modulistica pubblicata dall'Agente della Riscossione (**Mod. DA-2018**). In tale istanza, il debitore sceglie, inoltre, il **numero di rate** nel quale intende effettuare il pagamento.

Nella domanda, il contribuente è altresì tenuto ad indicare l'**eventuale pendenza di giudizi** aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che – dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute – sono sospesi dal giudice.

L'**estinzione del giudizio** è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati: in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

La domanda presentata può essere integrata entro il 30 aprile 2019.

Ai fini della determinazione dell'ammontare delle **somme da versare**, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale ed interessi compresi nei carichi affidati, nonché di aggio e rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

La presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto, genera alcune specifiche conseguenze:

**Effetti della
domanda**

- ➔ sono **sospesi i termini di prescrizione e decadenza**;
- ➔ sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da **precedenti dilazioni** in essere alla data di presentazione;

Alla data del 31 luglio 2019, tali dilazioni sono automaticamente revocate, e non possono essere accordate nuove dilazioni.



- non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi ed ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
 - **non possono essere avviate nuove procedure esecutive;**
 - **non possono essere proseguite** le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
 - può essere rilasciato il documento unico di regolarità contributiva (DURC).
- 2) **Entro il 30 giugno 2019**, l'Agente della Riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di definizione agevolata l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini dell'istituto, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.
- 3) La definizione agevolata si perfeziona versando integralmente le somme:
- affidate all'Agente della Riscossione a titolo di capitale e interessi;
 - maturate a favore dell'Agente della Riscossione, a titolo di aggio sugli importi di cui al punto precedente, rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

Il pagamento degli importi può essere effettuato in **unica soluzione**, entro il 31 luglio 2019, oppure nel **numero massimo di 18 rate consecutive**, la prima e la seconda delle quali – ciascuna di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione – scadenti, rispettivamente, il 31 luglio e il 30 novembre 2019: le restanti rate, aventi pari ammontare, scadranno il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020.

Nell'ipotesi di **pagamento rateale**, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso del 2% annuo.

Il pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata può essere effettuato:

- mediante **domiciliazione sul conto corrente** eventualmente indicato dal debitore nella domanda;
- tramite **bollettini precompilati**, che l'Agente della Riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione di precisazione delle somme dovuto per la definizione agevolata, se il debitore non ha richiesto di eseguire il versamento con le modalità di cui al punto precedente;
- presso gli sportelli dell'Agente della Riscossione.

Limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione di definizione agevolata, il **pagamento della unica o prima rata** delle somme dovute a titolo di definizione determina l'**estinzione delle procedure esecutive**



precedentemente avviate, salvo che non sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

In caso di **mancato, insufficiente o tardivo versamento – superiore a 5 giorni** – dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute in base alla definizione agevolata, quest'ultima non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. Al ricorrere di tale ipotesi, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti:

- i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di **acconto** dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'Agente della Riscossione prosegue l'attività di recupero;
- il pagamento **non può essere rateizzato**.

Stralcio dei debiti sino ad euro 1.000

Il D.L. 119/2018 convertito in Legge dispone che sono **automaticamente annullati al 31 dicembre 2018** i debiti di importo residuo, al 24 ottobre 2018, fino ad euro 1.000, comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli Agenti della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di definizione agevolata.

Le **somme versate anteriormente al 24 ottobre 2018** restano definitivamente acquisite, mentre quelle pagate a partire da tale data sono imputate alle rate da corrispondersi per altri debiti eventualmente inclusi nella definizione agevolata.

Le suddette disposizioni **non si applicano**, tuttavia, ai debiti relativi a:

- **carichi** dovuti a titolo di recupero di aiuti di Stato; crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti; multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

Definizione delle controversie tributarie

Il D.L. 119/2018 convertito in Legge dispone che le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, **pendenti in ogni stato e grado del giudizio**, compreso quello in Corte di Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia.

In caso di **ricorso pendente iscritto nel primo grado** – la controversia può essere definita con il pagamento del 90% del valore della controversia. In deroga al precedente



co. 1, dispone, tuttavia, che in caso di **soccombenza dell'Agenzia delle Entrate** le controversie possono essere definite con il pagamento del:

- **40% del valore della controversia**, in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;
- **15% del valore della controversia**, nell'ipotesi di soccombenza nella pronuncia di **secondo grado**.

Le **controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione**, al 19 dicembre 2018, per le quali l'Agenzia delle Entrate risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento del 5% del valore della controversia.

Perfezionamento e versamenti

La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e il **pagamento degli importi dovuti** o della **prima rata, entro il 31 maggio 2019**: qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

Definizione delle imposte di consumo

L'art. 8 del D.L. 119/2018 convertito in Legge dispone che è ammessa la definizione agevolata dei debiti tributari, per i quali non sia ancora intervenuta sentenza passata in giudicato, maturati fino al 31 dicembre 2018 a titolo di imposta di consumo con il versamento, da parte del soggetto obbligato, di un ammontare pari al **5% degli importi dovuti**. Non sono dovuti gli interessi e le sanzioni.

Ai fini della definizione agevolata, il soggetto obbligato deve manifestare all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la volontà di avvalersene, facendo pervenire all'Agenzia stessa, entro il 30 aprile 2019, **apposita dichiarazione**, con l'esposizione dell'importo dell'imposta dovuta.

Entro 120 giorni dalla ricezione della dichiarazione di definizione agevolata, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli comunica al soggetto obbligato l'ammontare complessivo delle **somme dovute** ai fini della definizione agevolata. Questo importo, ovvero della prima rata in caso di pagamento rateale, è versato dal soggetto obbligato entro 60 giorni dalla data della comunicazione dell'Agenzia stessa.

Nella dichiarazione, il soggetto obbligato può esprimere la volontà di effettuare il pagamento, in forma rateale mensile, delle somme dovute, per un **massimo di 120 rate mensili**, previa prestazione di una garanzia.

**Regolarizzazione
 di violazioni
 formali**

L'art.9, co.1 del D.L. 119/2018 – così come riscritto in sede di conversione in Legge, stabilisce che le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che **non rilevano sulla determinazione della base imponibile** ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP e sul pagamento dei tributi, **commesse fino al 24 ottobre 2018**, possono essere regolarizzate mediante il versamento di euro 200 per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni, in due rate di pari importo, entro il 31 maggio 2019 e il 2 marzo 2020.

La regolarizzazione si perfeziona con il pagamento delle somme dovute, e la rimozione delle irregolarità od omissioni.

"Pace fiscale"

Per i **soggetti in grave e comprovata situazione di difficoltà economica** è prevista **la possibilità di estinguere i debiti risultanti dai carichi affidati dell'Agente per la riscossione dal 01.01.2000 al 31.12.2017 derivanti dall'omesso versamento di imposte e contributi.**

Lo stato di difficoltà sussiste nel caso in cui l'ISEE del nucleo familiare non sia superiore a 20.000 euro.

Gli interessati potranno proporre apposita istanza entro il prossimo 30.04.2019. Entro il 31.01.2019 l'Agente per la riscossione comunica al soggetto interessato l'ammontare delle somme dovute ai fini della definizione, l'importo delle rate e la scadenza di ciascuna.

Con riferimento all'importo delle rate viene previsto che la prima rata (in scadenza il 30.11.2019) sia pari al 35% dell'importo complessivo, mentre le successive rate (di importo pari al 20% ed al 15%) devono essere versate a decorrere dal 2020 (entro il 31.07 ed il 30.11 di ogni anno).

L'importo da versare varia a seconda del valore ISEE:

VALORE ISEE E IMPORTO DA VERSARE	
Valore ISEE	Importo da versare
Fino a 8.500	16% della somma dovuta a titolo di capitale ed interessi.
Da 8.500 a 12.500	20% della somma dovuta a titolo di capitale ed interessi.
Superiore a 12.500 12.500 e fino a 20.000	35% della somma dovuta a titolo di capitale ed interessi.

A tali somme si aggiungono gli aggi ed i rimborsi delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

I carichi possono essere stralciati anche se compresi in una delle precedenti definizioni dei ruoli.

Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione agevolata, rendendo, **entro il 30.4.2019, apposita dichiarazione**, con le modalità e in conformità alla modulistica pubblicata, sul proprio sito internet, da tale agente. In questa dichiarazione, il debitore attesta la presenza dei requisiti, indica i debiti che intende definire ed il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento.

Il **versamento** delle somme può essere effettuato in **unica soluzione entro il 30.11.2019**, o in **rate** pari così ripartite:

- 35%, con scadenza il 30.11.2019;
- 20%, con scadenza il 31.3.2020;
- 15%, con scadenza il 31.7.2020;
- 15%, con scadenza il 31.3.2021;
- 15%, con scadenza il 31.7.2021.

Presupposti applicativi della definizione agevolata

In caso di pagamento rateale, si applicano, a decorrere dal 1° gennaio 2019, gli interessi al tasso del 2% annuo e le disposizioni dell'art. 19 del D.P.R. 602/1973.

Entro il 31 ottobre 2019, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di definizione agevolata l'ammontare complessivo delle **somme dovute** ai fini dell'estinzione, nonché quello delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. Entro la stessa data, l'agente della riscossione comunica altresì, ove sussistenti, il **difetto dei requisiti** prescritti dai co. 186 e 188 o la presenza nella predetta dichiarazione di debiti diversi da quelli di cui ai co. 184 e 185 e la conseguente impossibilità di estinguere il debito ai sensi degli stessi co. 184 e 185.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento

Cordiali saluti

Dott. Marco Folicaldi